




Coni



DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
mg/C8/f085trdorganico - Prot. n. 20

Roma, 12 GEN. 2010

Al Segretario della
Federazione Italiana Sport Invernali
MdS Fausto Cartasegna
Via Piranesi, 44/B
20137 MILANO

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 421 del 15 dicembre 2009, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -

REGOLAMENTO

ORGANICO FEDERALE

F.I.S.I.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 29.09.2009



Q

CAPITOLO I AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art.1 - Affiliati

A norma dell'art. 1 del vigente Statuto Federale fanno parte della FISI:

- a) Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Associazioni);
- b) Società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Società);
- c) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato (di seguito GSNMS): Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Fiamme Azzurre, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Centro Sportivo Forestale rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
in regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

Art.2 - Domanda di affiliazione

Le Associazioni sportive e le Società sportive che abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, presentano domanda di affiliazione alla FISI tramite il Comitato Regionale (CR) nella cui circoscrizione territoriale hanno sede, attraverso il Comitato Provinciale (CP) ove è costituito e su espresso mandato del CR.

La domanda, su moduli predisposti dalla FISI, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

I Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) presentano la domanda di affiliazione direttamente alla Segreteria Generale.

Art.3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere accompagnata:

- a) Per le Associazioni, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale, e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- b) Per le Società, dall'atto pubblico di costituzione, dallo Statuto sociale e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo, o indichi i componenti del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale in merito all'amministrazione della società. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale (CN) del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- c) Dalla richiesta di almeno 35 (trentacinque) tessere federali, in esse comprese quelle riservate ai componenti dell'Organo Direttivo;
- d) Da attestazione dell'avvenuto pagamento delle quote federali di affiliazione e delle quote di tesseramento stabilite annualmente dal Consiglio Federale (CF).
- e) La documentazione sopra riportata non è necessaria per i GSNMS di cui all'art. 1, comma c). I componenti degli Organi direttivi dei GSNMS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.



Handwritten mark or signature.

Art.4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR

Il CR, riscontrata la regolarità della domanda ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, la inoltra tempestivamente alla Segreteria Generale con il proprio parere. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

Art.5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale

Il Consiglio Federale (CF) è competente a deliberare sulla domanda di affiliazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e, se delegato dal CN del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Sulla domanda di affiliazione delibera, in caso di estrema urgenza, il Presidente della FISJ, con provvedimento soggetto a ratifica del CF. In caso di negata ratifica, il richiedente l'affiliazione cessa di operare nell'ambito federale con effetto dalla comunicazione, fermi restando i diritti e doveri derivanti dall'attività svolta, e gli atleti tesserati possono trasferirsi ad altro affiliato.

Art.6 - Esito della domanda di affiliazione

L'affiliazione decorre dalla data della delibera del CF o del Presidente, se adottata in casi d'urgenza.

La Segreteria Generale comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al CR competente, l'esito della domanda.

Art.7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione

Il periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione inizia il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica federale.

Art.8 - Domanda di riaffiliazione

Per ogni anno sportivo, i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica predisposta dalla Federazione unitamente alla richiesta di tessere di cui al precedente art. 3 lett. c) e d).

Art.9 - Effetti della riaffiliazione

Sino a quando la domanda di riaffiliazione non sia stata accettata la società non potrà svolgere attività in ambito federale, né i soggetti per i quali è stato richiesto il tesseramento potranno prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

Art. 10 – Tardiva riaffiliazione

Ai soli effetti dell'attribuzione dei voti di cui all'art. 16 dello Statuto, il modulo di riaffiliazione ed il pagamento della relativa quota dovranno risultare inviati entro e non oltre la data del 31 gennaio.



Art.11 - Denominazione sociale e CD

Fatte salve le previsioni di cui all'art.15 la denominazione sociale e la composizione del CD, risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISJ.

La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. E' comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.

Art.12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati

La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).

Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Organo Direttivo di nuova elezione.

All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione ed i voti plurimi dell'affiliato che ne vanta di più fra quelli interessati dalla fusione.

Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.

In ogni caso la fusione, in qualsiasi forma, potrà essere effettuata solo fra soggetti appartenenti al medesimo Comitato Regionale. Non potrà, invece, darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISJ per l'anno in corso.

A seguito di fusione semplice, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.

A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.

Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.

Rimane immutata l'anzianità federale di affiliazione dell'affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. Rimangono immutati, altresì, i voti plurimi acquisiti dall'affiliato incorporante anche qualora uno o più affiliati incorporati ne vantassero un numero maggiore.

Gli affiliati incorporati o fusi cessano di far parte della FISJ.

La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale, tramite gli Organi Territoriali, dal legale rappresentante dell'ente sorto dalla fusione o dell'ente incorporante, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale.

Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.

Alla domanda, qualora gli Affiliati abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante, ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due o più associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
- d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due o più associazioni che hanno deliberato la fusione;



G

Alla domanda di fusione, qualora gli Affiliati siano Società di capitali, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2502 bis del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.

Qualora una associazione non dotata di personalità giuridica di diritto privato intenda fondersi con una Società di capitale gli effetti della fusione, in ambito federale, saranno raggiunti qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge. Ciò anche se i soggetti che decidessero di fondersi fossero più di due.

La fusione, in qualsiasi forma, effettuata successivamente alla riaffiliazione di uno dei Soggetti interessati ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

A seguito dell'avvenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale darà comunicazione ai competenti organi del CONI al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art.13 – Scioglimento di Soggetto affiliato

In caso di scioglimento di Soggetto affiliato, di cui la Segreteria Generale abbia ricevuto formale comunicazione da parte di colui il quale risultava esserne il legale rappresentante, i tesserati dell'affiliato scioltosi possono immediatamente richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato mantenendo il medesimo codice-tesserato.

Detta norma non è applicabile nei confronti dei componenti l'ultimo CD del Soggetto sciolto che abbia posizioni debitorie verso la Federazione o altri Soggetti affiliati, fino all'integrale adempimento di tali obblighi.

Art.14 - Cambiamento di CR

Qualora il trasferimento di sede comporti il cambiamento di CR, devono essere allegati alla documentazione anche i pareri dei CR di origine e di destinazione.

I tesserati di tali Soggetti affiliati che ricoprano cariche elettive all'interno dei Comitati provinciali e/o regionali decadono automaticamente da tali cariche.

Tutti i tesserati per l'affiliato trasferito in altro CR potranno richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato appartenente al CR di provenienza.

Il trasferimento di sede ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

Art.15 - Comunicazioni alla FISI di tutte le variazioni

Ogni variazione di qualsiasi natura –Statuto, cambiamento di sede, composizione del CD, denominazione, fusione – in qualsiasi forma -, scioglimento, ecc.- che insorga nel Soggetto affiliato deve essere comunicata entro gg. 30 (trenta) al CR di competenza, e da questo alla Segreteria Generale, ed avrà efficacia dalla data del deposito in Federazione e solo dopo l'approvazione del CF ove prevista.

Destinatari delle medesime comunicazioni dovranno essere, altresì, i competenti Organi del CONI, ai fini dell'aggiornamento e correzione dei dati riportati nel momento dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, vanno inoltrati al CR con firme in originale o in copia autenticata.



Q

Il CR, in caso di omissione, segnala alla Segreteria Generale le inadempienze, indicandone i responsabili. La Segreteria Generale provvederà alla denuncia ai competenti Organi di giustizia federale, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO II TESSERAMENTO

Art.16 - Modalità per ottenere la tessera

Per ottenere la tessera federale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, occorre essere soci di un Soggetto affiliato alla FISJ, fatto salvo quanto previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia per cui non esiste siffatto obbligo.

Le modalità per ottenere la tessera FISJ vengono stabilite dal CF e comunicate a cura della Segreteria Generale all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art.17 - Validità della tessera

Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° ottobre, o altro momento in cui venisse richiesto e accettato, sino al 30 settembre dell'anno successivo.

E' possibile tesserarsi in qualsiasi momento dell'anno sportivo, fatta salva la scadenza della validità del tesseramento al 30 settembre di ogni anno.

La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione agonistica federale e si intenderà accettata al momento in cui verrà registrata nel database federale.

Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione agonistica non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISJ alcun vincolo sportivo, salvo quanto previsto dall'art. 13. E' esclusa ogni forma di prestito.

Oltre che in caso di scioglimento di un affiliato, è consentito il tesseramento per il tramite di altro affiliato prima della naturale scadenza annuale del vincolo, nel caso in cui il tesseramento sia stato emesso per errore (rinnovato con procedure informatiche senza che si sia perfezionata la volontà del tesserato) ed il soggetto in questione non abbia preso parte ad alcuna gara inserita nei calendari federali nella corrente stagione agonistica. La richiesta di revoca dovrà pervenire in originale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, e verrà concessa unicamente in presenza dei requisiti sopra citati. L'eventuale dichiarazione mendace accertata dagli uffici federali comporterà il deferimento alla Procura dei soggetti ritenuti responsabili della violazione ed il conseguente annullamento con effetto immediato di tutti i punti conseguiti dal tesserato.

Il trasferimento, che potrà avvenire unicamente in caso di scioglimento dell'affiliato o di revoca del tesseramento, oppure per variazione di residenza non limitrofa per comprovati motivi familiari o di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai commi precedenti, avrà effetto dal momento in cui il soggetto verrà registrato nel database federale con il nuovo affiliato.

Art.18 - Doppio tesseramento

A tutti è vietato il doppio tesseramento.

In caso di accertato doppio tesseramento verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art.19 - Persone a cui è inibito il tesseramento

I Soggetti affiliati non possono richiedere il tesseramento di:



- a) persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) persone sospese o radiate dalla FISJ con provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali;
- c) persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art.20 - Tesserato reclutato

Il soggetto già tesserato alla FISJ per una società civile, che nel corso dell'anno sportivo venga reclutato, potrà richiedere il tesseramento per il GSNMS in cui è inserito per il tramite dello stesso.

I punti conseguiti dall'atleta nel corso dell'intera stagione sportiva verranno attribuiti integralmente alla società civile di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria Generale dell'avviso di trasferimento; i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data verranno attribuiti al Gruppo Sportivo.

Art.21 - Trasferimenti tra GSNMS

In caso di trasferimento tra GSNMS, il Gruppo che prende in forza il tesserato è tenuto a darne avviso alla Segreteria Generale entro 10 (dieci) giorni indicando il Gruppo di provenienza. La tessera deve essere sostituita e quella emessa in precedenza deve essere restituita.

Ai fini del conteggio dei voti plurimi spettanti ad ogni GSNMS, i punti conseguiti dall'atleta verranno attribuiti al Gruppo di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria Generale dell'avviso di trasferimento; verranno attribuiti al nuovo Gruppo i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data che verrà individuata e comunicata dalla Segreteria Generale ad entrambi i GSNMS.

Art.22 - Tessera militare

La tessera FISJ militare è riservata agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 23 - Coperture assicurative collegate alla tessera

Tutti i soggetti tesserati sono assicurati.

La Federazione, quale contraente, stipula convenzione assicurativa per conto di ogni singolo tesserato, che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. che prevede forme differenziate, base e suppletiva, quest'ultima a carico dell'interessato.

Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet Federale.

Art.24 – Onorificenze

Il CF può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.



[Handwritten signature]

CAPITOLO III ORGANI CENTRALI – ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 25 - Assemblea Federale Ordinaria

1. L'AF ordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, si tiene nei modi e termini previsti dall'art. 12 dello Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto.
2. L'AF in seduta ordinaria non elettiva discute e approva la relazione tecnico-morale che il Consiglio Federale predispone con cadenza biennale.

Art. 26 - Data e luogo dell'Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, sia in seduta elettiva sia in seduta non elettiva, è convocata su indizione del CF dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento.
2. La convocazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ai fini della garanzia del ricevimento, deve necessariamente contenere:
 - Data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - Il numero di voti attribuiti al Soggetto affiliato cui l'avviso è indirizzato suddiviso per le tre diverse categorie di componenti del Consiglio Federale.
3. L'elenco completo degli aventi diritto con il numero di voti assegnati a ciascuno sarà disponibile sul sito internet della FIS e presso ogni Comitato Regionale entro il 30° giorno antecedente la data dell'AF.
4. Ogni affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza nonché avverso il mancato inserimento nell'elenco degli aventi diritto. L'iniziativa del reclamo può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi, oltretutto dal legale rappresentante dell'affiliato.
5. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato al Procuratore Federale mediante deposito presso il suo Ufficio almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
6. In caso di reclamo avverso il riconoscimento del diritto di voto ad altri affiliati nonché avverso l'errata attribuzione del numero dei voti, lo stesso dovrà essere in pari data, a pena di inammissibilità, comunicato dal reclamante a mezzo raccomandata a/r ai controinteressati, i quali potranno presentare eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del reclamo.
7. All'affiliato che ha presentato il reclamo, nonché agli eventuali controinteressati, viene notificata la decisione, succintamente motivata, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea.
8. Le decisioni in merito del Procuratore Federale sono inappellabili.
9. In caso di accoglimento del reclamo, la Segreteria Generale compilerà tempestivamente una nota ufficiale di emendamento all'elenco degli aventi diritto al voto.
10. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 27 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria

1. I partecipanti aventi diritto al voto, che rappresentino una percentuale non inferiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutti i Soggetti affiliati, possono, con istanza sottoscritta da tutti i richiedenti, far pervenire alla Segreteria Generale, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'AF, gli argomenti che si intende proporre per l'inserimento nell'Ordine del Giorno.
2. Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve illustrazione.
3. Il CF, o per sua delega l'UP, esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'Ordine del Giorno tra le varie.
4. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria Generale comunica agli interessati il mancato inserimento nell'Ordine del Giorno.

Art. 28 - Assemblea Federale Straordinaria

1. L'AF, che può essere elettiva e non elettiva, è indetta dal CF nei casi previsti dagli articoli 12, 14, 17, 22, 29 e 63 dello Statuto.
2. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.

Art. 29 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria

1. L'Assemblea Federale in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art. 30 - Assemblea Federale Elettiva

1. L'Assemblea Federale Elettiva si svolge ogni quattro anni ed esattamente nell'anno di celebrazione dei G.O. Invernali entro il termine previsto dallo Statuto.
2. Entro 20 (venti) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare alla Segreteria Generale le candidature specificando a quali cariche intendono candidarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 48 e 50 dello Statuto.
3. Le candidature, sottoscritte dagli interessati, devono essere presentate nei termini stabiliti dallo Statuto e devono pervenire, anche a mezzo fax, entro le ore 12 (dodici) dell'ultimo giorno utile (in caso lo stesso sia festivo, tale scadenza s'intende prorogata al primo giorno lavorativo alla medesima ora), alla Segreteria Generale, tramite lettera a mano, raccomandata o corriere. Nel caso in cui l'invio sia avvenuto a mezzo fax, la candidatura deve essere inviata in originale con immediatezza alla Segreteria Generale. Tale elencazione è da intendersi tassativa.
4. Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche Federali.
5. Le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e Disciplina, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.
6. Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato a cura della Segreteria Generale un elenco diviso per le cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della FISI e trasmesso ai CR e GSNMS per consentirne l'affissione entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea. Tale elenco dovrà, altresì, essere affisso nei locali sede dell'assemblea.
7. Ciascun tesserato, entro 12 (dodici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, può presentare ricorso avverso l'elenco delle candidature. Il ricorso verrà esaminato dal Procuratore Federale, che dovrà riunirsi e deliberare entro il 7° (settimo) giorno antecedente l'Assemblea dandone tempestiva comunicazione, aggiornando gli elenchi pubblicati secondo quanto previsto nei commi precedenti.
8. La decisione assunta in merito dal Procuratore Federale è inappellabile.

Art. 31 - Partecipazione all'Assemblea Federale

1. Al fine della partecipazione all'AF i Soggetti affiliati aventi diritto a voto devono effettuare l'Assemblea dei propri atleti e tecnici per l'elezione dei rispettivi rappresentanti così come previsto all'art. 13 dello Statuto.
2. Il Soggetto affiliato può eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell'Assemblea, ad un componente del CD che non sia il Presidente o il legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
3. Una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della Società, attestante l'elezione del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici eletti dall'Assemblea della Società stessa, con l'indicazione dell'eventuale sostituto di ciascun rappresentante, dovrà essere prodotta alla Commissione Verifica Poteri prima dell'inizio dell'AF.
4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti esprimono la propria preferenza esclusivamente per i candidati della propria categoria.

Art. 32 – Deleghe

1. Ogni Presidente o legale rappresentante di affiliato avente diritto a voto può essere portatore di una (1) delega, presentata alla Commissione Verifica Poteri, oltre alla propria, se all'AF hanno diritto a partecipare fino a 100 affiliati, di due (2) deleghe se hanno diritto a partecipare fino a 200 affiliati, di tre (3) deleghe se hanno diritto a partecipare fino a 500 affiliati.
2. Le deleghe devono essere presentate alla CVP in originale o a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza.
3. Le deleghe possono essere conferite solo nell'ambito del medesimo Comitato Regionale.
4. Il legale rappresentante di un GSNMS può delegare solamente altro legale rappresentante di GSNMS.
5. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, non possono delegare né essere delegati.

Art. 33 – Validità dell'Assemblea Federale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, per stabilire la validità dell'AF, sia in prima che in seconda convocazione, sono presi in considerazione i dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri fino all'inizio dell'AF.

Art. 34 – Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale

1. L'AF, dichiarata regolarmente costituita come indicato al precedente art. 33, delibera validamente a maggioranza dei voti presenti salvo i casi previsti dagli artt. 17 e 63 dello Statuto e fermo restando l'obbligo della verifica del quorum costitutivo qualora richiesto.

Art. 35 – Organi dell'Assemblea Federale

1. Sono organi dell'AF:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vicepresidente
 - c) Il Segretario
 - d) La Commissione Verifica Poteri
 - e) Il Collegio degli Scrutatori

2. In occasione delle Assemblee Elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e del Collegio degli Scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 36 – Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea Federale

1. Il Presidente della FISI, o chi ne fa le veci, assume provvisoriamente la presidenza dell'AF e, accertatane la legale costituzione, ne dichiara l'apertura.
2. Immediatamente dopo, l'AF elegge gli Organi di cui al precedente art. 35 lett. a), b) ed e).
3. L'elezione avviene per acclamazione. Qualora non vi sia unanimità, il Presidente dell'Assemblea decide quale sistema adottare tra quelli previsti dall'art. 17 dello Statuto, salvo che vi sia richiesta di aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/3 dei votanti di procedere con voto segreto.
4. Il Segretario dell'AF è il Segretario Generale della FISI o, in caso di suo impedimento, altro soggetto da questi designato.

Art. 37 – Commissione Verifica Poteri

1. Il CF, all'atto dell'indizione dell'AF, nomina la Commissione Verifica Poteri (CVP) composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone.
2. Il CF designa un Presidente tra i componenti nominati.
3. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea.
4. La Commissione decide inappellabilmente, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione ha il compito di:
 - a) provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe;
 - b) aggiornare costantemente il Presidente dell'Assemblea sul numero dei partecipanti aventi diritto a voto e sui voti presenti;
 - c) riferire al Presidente dell'Assemblea in merito al raggiungimento del quorum costitutivo, indicando il numero degli aventi diritto al voto ed i voti presenti;
 - d) riferire, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e dei diritti di voto, nonché su tutte le contestazioni relative;
 - e) predisporre, alla conclusione dei lavori, un verbale con l'indicazione del numero dei partecipanti, degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.
6. L'orario di attività della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari.
7. Le procedure di verifica e accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della CVP, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.

Art. 38 – Compiti degli Organi dell'Assemblea Federale

1. Il Presidente dell'AF, o in sua vece il Vicepresidente, dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.
3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti all'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità

- impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
4. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
 5. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due (2) volte. In tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
 6. Il Segretario assiste gli Organi dell'AF e cura la compilazione del verbale.
 7. Gli Scrutatori, eletti dall'Assemblea ad inizio di seduta (minimo tre – massimo dieci), controllano le votazioni, effettuano verifiche, e ne trasmettono per iscritto i risultati al Presidente dell'AF. Essi procedono, altresì, allo spoglio delle schede.
 8. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Art. 39 - Norme per la discussione

1. Non è consentito affrontare argomenti differenti da quelli oggetto della discussione, tranne che per richiamo allo Statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.
2. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
3. I richiami allo Statuto, al Regolamento Organico, all'Ordine del Giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.
5. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può accettare o meno mozioni, determinarne la precedenza, porle in discussione e in votazione.
6. Sulle mozioni sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto, due contrarie e due favorevoli, da stabilirsi all'occorrenza con sorteggio.
7. L'approvazione di una mozione esclude in modo assoluto la votazione di mozione contraria o simile.
8. Una volta che l'AF ha deliberato su un determinato argomento, questo non può più essere posto in discussione.

Art. 40 – Metodi di votazione

1. Il Presidente determina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il metodo di votazione che può avvenire:
 - a) Per voto segreto;
 - b) Per appello nominale;
 - c) Per alzata di mano e controprova.
2. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Federali, nonché per gli argomenti per i quali è richiesto da un numero di partecipanti che rappresentino almeno 1/3 dei votanti. È ammessa la votazione elettronica e lo spoglio elettronico con modalità che garantiscano la segretezza del voto.



3. Il Presidente dell'AF deve, in particolare, curare che tutte le votazioni effettuate per scrutinio segreto garantiscano ai votanti la più ampia discrezionalità e segretezza.
4. La votazione per acclamazione è consentita solo per la nomina degli Organi dell'Assemblea.

Art. 41 – Schede di votazione

1. Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di votazione che possono essere di colore diverso per le differenti tipologie di candidati o di quesiti.
2. Ogni scheda presenta in chiaro il numero dei voti spettanti secondo la percentuale indicata all'art. 16 dello Statuto ed i nomi dei candidati od i quesiti proposti. Se vengono utilizzate procedure elettroniche e/o a lettura ottica o magnetica i dati in chiaro vengono affiancati anche da valori e sigle appropriati.
3. Ogni scheda deve essere siglata da uno Scrutatore a pena di nullità.
4. Il votante che intendesse effettuare un controllo dei voti sulla scheda o schede ricevute è tenuto a farlo all'istante, davanti allo Scrutatore dal quale riceve le schede stesse. In difetto, non sono ammessi reclami o richieste d'integrazioni di schede mancanti o smarrite.
5. Le stesse possono essere sostituite soltanto se il votante riconsegna ad uno Scrutatore la scheda o le schede precedentemente ritirate ed annullate.
6. Qualora fosse utilizzato un sistema di votazione elettronica, la scheda frazionata viene prodotta dalla procedura già con l'espressione del voto direttamente in un'urna chiusa, in modo da poter ottenere il doppio riscontro della votazione effettuata, sia in modalità elettronica che in forma cartacea.

Art. 42 – Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva

1. Le figure di candidati previste sono:
 - a) Presidente della Federazione;
 - b) Componenti del CF in rappresentanza degli Affiliati;
 - c) Componenti del CF in rappresentanza degli Atleti;
 - d) Componenti del CF in rappresentanza dei Tecnici;
 - e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Ogni legale rappresentante di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), b), e) e f).
3. Ogni rappresentante degli atleti di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), c), e) e f).
4. Ogni rappresentante dei tecnici di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f).
5. Il CF, nella prima riunione successiva alla assemblea elettiva, nomina tra i propri componenti il Consigliere che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto, rappresenterà e curerà i rapporti con i GSNMS.

Art. 43 – Nullità della scheda

1. Una scheda è nulla quando:
 - a) Non riporta la sigla di uno Scrutatore;
 - b) Presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
 - c) Contiene il voto per un numero di candidati superiore a quello da eleggere;
 - d) Risulta impossibile individuare tutti i candidati prescelti.



Art. 44 – Nullità del singolo voto

1. Il singolo voto è dichiarato nullo quando viene espressa una preferenza per un soggetto che non risulta nell'elenco dei candidati per quella carica.

Art. 45 – Elezione dei candidati alle cariche Federali

1. Per le elezioni alle cariche Federali, l'AF, avuto riguardo ai requisiti previsti all'art. 50 dello Statuto, provvede con votazioni separate all'elezione:
 - a) Del Presidente Federale;
 - b) Dei 14 (quattordici) componenti del CF in rappresentanza degli Affiliati;
 - c) Dei 4 (quattro) componenti del CF in rappresentanza degli Atleti;
 - d) Dei 2 (due) componenti del CF in rappresentanza dei Tecnici;
 - e) Del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) Dei 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e dei 2 (due) componenti supplenti;
2. Ogni partecipante può indicare la preferenza a fianco del singolo candidato e complessivamente fino al numero massimo delle persone da eleggere nella votazione.
3. E' eletto al primo scrutinio Presidente della FISU il candidato che ottiene la metà più uno dei voti presenti in Assemblea; tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
4. Nel caso in cui un candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente Federale, potrà essere rieletto per il terzo mandato solo qualora raggiunga la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in Assemblea.
5. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dovrà essere effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. Se anche dopo la successiva votazione nessun candidato alla carica di Presidente ottenesse la maggioranza di cui al comma 3, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea ed il Presidente federale uscente dovrà convocarne un'altra entro 90 (novanta) giorni. Il Presidente uscente non potrà più candidarsi.
6. Il quorum del 55% per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. Risultano eletti Consiglieri, in ogni categoria, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
8. Risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Risultano eletti Revisori dei Conti effettivi i primi due candidati in ordine di voti; supplenti i due candidati successivi in ordine di voti.
10. In caso di parità fra due o più candidati si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse. Tale disposizione non è applicabile nell'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti in virtù di quanto disposto dall'art. 27 comma 7 dello Statuto.
11. I casi e le ipotesi di integrazione e decadenza del CF e dei Consiglieri sono disciplinati dall'art. 22 dello Statuto.
12. In caso di dimissioni, di decadenza o impedimento definitivo di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 46 – Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale

1. Il Segretario dell'Assemblea compila il verbale dell'AF entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni dell'AF indicando, per le discussioni, l'oggetto e il nome di coloro che vi hanno partecipato.



3. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso l'archivio federale ed è accessibile a quanti hanno partecipato alla votazione.
4. Il verbale dell'AF fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
5. Tutte le schede, sia quelle votate che quelle non utilizzate, dovranno essere conservate per 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per le impugnative presso la Segreteria Generale in contenitori opportunamente sigillati e siglati da tutti i componenti del Collegio degli Scrutatori. Decorso tale termine le stesse saranno distrutte.
6. Entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva ogni avente diritto al voto in Assemblea può impugnare la validità dell'Assemblea stessa avanti la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado.

Art. 47 – Voti plurimi dei Soggetti affiliati

1. Le norme che regolano le graduatorie per l'attribuzione dei voti plurimi sono contenute nell'art. 16 dello Statuto e nella Tabella 1 in appendice allo stesso
2. Agli effetti delle suddette graduatorie:
 - a) vengono considerate le gare effettuate dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno precedente l'Assemblea, fatta eccezione per lo sci alpinismo, lo sci d'erba ed il salto da trampolino estivo ove vengono considerate le gare effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea;
 - b) nelle gare internazionali, comprese quelle effettuate in Italia, il punteggio viene calcolato sulla classifica generale e non sul solo ordine di arrivo degli atleti italiani;
 - c) le gare contrassegnate con i codici "P0" (P zero) e "PM" (promozionali) non sono valide per le graduatorie;
3. Le classifiche di tutte le gare devono pervenire alla FISI-Ufficio Punteggi secondo le modalità emanate annualmente dalla Federazione: direttamente per le gare organizzate dai GSNMS, per tramite dei rispettivi CR di competenza per tutte le altre.
4. Al termine della stagione, e comunque entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, i CR ed i GSNMS devono segnalare ufficialmente alla FISI-Ufficio Punteggi l'elenco delle gare non effettuate.
5. La graduatoria con i punti ed i voti acquisiti da ciascun Soggetto affiliato, suddivisi nelle tre tipologie previste, verrà pubblicata sul sito Internet della FISI entro il 15 novembre di ogni anno e contestualmente trasmessa ai Comitati Regionali. Eventuali ricorsi devono pervenire per iscritto al CF entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione per le opportune verifiche e comunicazioni al ricorrente. Le pronunce in merito del CF sono inappellabili.
6. Ai fini della partecipazione all'AF fa stato quanto previsto all'art. 16 dello Statuto Federale in ordine all'anzianità dell'affiliazione ed al termine per la riaffiliazione.

CAPITOLO IV IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art.48 - Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la FISI in ambito nazionale ed internazionale con le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 18 dello Statuto.



[Handwritten signature]

CAPITOLO V I VICEPRESIDENTI

Art.49 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti

Il CF, nella sua prima riunione, elegge tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente Federale può delegare ai Vicepresidenti, in via temporanea, parte dei suoi poteri non esclusivi e sempre che risultino a verbale i limiti della delega stessa.

In caso di dimissioni dalla carica di Vicepresidente, il CF, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione eleggendo in sua vece un altro Consigliere.

CAPITOLO VI CONSIGLIO FEDERALE

Art.50 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)

Le funzioni, le attribuzioni, le modalità di riunione e i casi di decadenza del CF sono previsti dagli artt. 19, 20, 21 e 22 dello Statuto.

- a) Il CF entra in carica al termine dell'AF che ne ha deliberato l'elezione;
- b) Il passaggio delle consegne fra il Presidente uscente e il nuovo deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall' AF di cui al punto a);
- c) Il CF si riunisce in località del territorio nazionale, da indicarsi di volta in volta;
- d) L'avviso della convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indicazione di luogo, data e ora della riunione, deve essere inviato ai Consiglieri dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata od ordinaria o e-mail. Nei casi di assoluta urgenza, la riunione può essere convocata tre giorni prima con telegramma, telefax o e-mail;
- e) L'ordine del giorno della riunione viene formulato dal Presidente secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto. I componenti del CF hanno facoltà di richiedere l'inserimento di specifici argomenti, purché la richiesta pervenga al Presidente prima dell'invio della convocazione del CF;
- f) Il CF deve essere convocato dal Presidente anche quando la riunione é stata richiesta da almeno 8 (otto) Consiglieri;
- g) Nel caso di convocazione richiesta dai Consiglieri, gli argomenti da porre all'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati, pena nullità della richiesta. Gli stessi devono essere integralmente inseriti nell'ordine del giorno per la relativa discussione;
- h) Il CF è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o il Vicepresidente Vicario, ed almeno undici Consiglieri. Non sono ammesse deleghe;
- i) Di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario Generale, o chi ne fa le veci, da approvarsi nella seduta successiva.
- j) In conformità alle norme internazionali, in armonia con le direttive del CONI e nel rispetto della vigente legislazione in materia, il CF disciplina pubblicità, sponsorizzazioni e diritti televisivi per quanto riguarda l'immagine della FISI, dei Soggetti affiliati, dei Comitati Organizzatori e degli atleti nell'ambito dell'attività organizzativo-agonistica e di ogni altra attività promozionale di interesse federale;
- k) Il CF regola le modalità d'uso di scritte, emblemi, stemmi e logo federali da parte degli Organi periferici, dei Soggetti affiliati e dei Comitati Organizzatori.

CAPITOLO VII CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art.51 – Composizione, attribuzioni e funzioni (UP)

Composizione, attribuzioni e funzioni dell'UP sono stabilite dall'art. 23 dello Statuto.

L'UP si riunisce su invito del Presidente. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice devono essere presenti almeno 4 membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Presidente, quando lo ritenga necessario, può invitare alle riunioni di UP, a titolo consultivo, anche altri componenti del CF o soggetti terzi la cui presenza sia utile ai lavori. E' facoltà del Presidente, in caso di urgenza, convocare per telegramma, telefax, e-mail i membri dell'UP.

Le delibere dell'UP risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e, se adottate in caso d'urgenza, sono sottoposte a ratifica da parte del CF alla prima riunione utile.

CAPITOLO VIII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

Composizione, attribuzioni e funzioni del CRC sono quelli previsti dagli artt. 27 e 28 dello Statuto.

Art. 53 - Controllo sulla contabilità federale

Il CRC ha la facoltà di verificare sia la contabilità centrale, sia quella periferica.

Ciascun componente del CRC può prendere visione di tutti gli atti amministrativi della Federazione in qualsiasi momento.

Art. 54 - Libro verbali e relazioni delle Ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti

Di ogni ispezione, sia sulla contabilità federale, sia su quella degli Organi periferici, deve essere compilata dettagliata relazione da inserirsi nel libro verbali.

Nella relazione devono essere segnalate tutte le eventuali irregolarità riscontrate, i rilievi fatti e le proposte per ovviarle, con particolare riferimento alle erogazioni per le quali non vi sia stata esplicita delibera degli Organi competenti.

Copia della suddetta relazione, depositata presso la Segreteria Generale, viene inviata a cura della Segreteria stessa, nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito, a tutti i membri del CF e, se si tratta di Organi Periferici, anche agli interessati ed al CR dal quale dipende l'Organo ispezionato.

Art.55 - Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti

Il CRC alla fine di ogni anno finanziario, come previsto dall'art. 28 dello Statuto, esamina la situazione economico-finanziaria, a corredo dei suddetti documenti e ne predisponde la relazione.



[Handwritten signature]

CAPITOLO IX CONSULTA NAZIONALE

Art.56 – Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)

Le attribuzioni, i compiti e le funzioni della CN sono stabiliti dall'art.25 dello Statuto.

La Consulta viene convocata dal Presidente della Federazione con avviso inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

Partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato. In caso di assenza, il Presidente del CR può essere rappresentato da un Vicepresidente o da altro membro eletto del CR. I rappresentanti dei GSNMS potranno delegare altro dirigente del proprio Gruppo.

Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali o dai GSNMS vengono inseriti all'Ordine del Giorno e comunicati via e-mail o fax entro dieci giorni dalla data della riunione.

E' facoltà del Presidente invitare alla riunione altri soggetti la cui presenza sia utile ai lavori. Alle riunioni di Consulta partecipano i componenti del CF.

La verbalizzazione è curata dal Segretario Generale della FISJ o altro funzionario dallo stesso delegato.

CAPITOLO X SEGRETERIA GENERALE

Art. 57 – Segreteria Generale

I compiti e le facoltà della Segreteria Generale sono stabiliti dall'art. 26 dello Statuto.

CAPITOLO XI DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 58 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)

Le discipline olimpiche e le altre attività controllate dalla Federazione sono articolate in DA e in Commissioni Tecniche e Funzionali nonché, per particolari compiti tecnici e organizzativi in Commissioni e Commissari, come previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 59 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Le DA e le CT e F sono rette da regolamenti specifici elaborati dal Direttore Agonistico o dal Presidente della Commissione e deliberati dal CF.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Ogni DA e CT e F elabora collegialmente l'impostazione del programma generale, periodicamente ne verifica l'attuazione e ne riferisce al CF.

Art. 60 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Il CF delibera la nomina, la sostituzione e la revoca di tutti i componenti le DA e le CT e F. Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili. La composizione di tali organi è lasciata alla discrezionalità del CF che, in base alle esigenze pratiche connesse all'organizzazione delle differenti discipline sportive, può deliberare la nomina di un numero differente di membri delle varie DA e CT e F, sempre fra soggetti con particolare competenze nel settore di riferimento.

In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del CF.

Il CF può nominare membri onorari nelle DA e nelle Commissioni Tecniche e Funzionali.

Art. 61 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali

I collegamenti delle DA e delle CT e F tra di loro e tra esse e il CF si svolgono tramite il Segretario Generale e, se nominato, il Consigliere referente.

Art. 62 - Direzioni Agonistiche (DA)

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sono istituite le seguenti DA:

- a) Sci Alpino
- b) Fondo
- c) Salto e Combinata
- d) Biathlon
- e) Slittino su pista artificiale
- f) Slittino su pista naturale
- g) Bob su pista artificiale
- h) Bob su pista naturale
- i) Freestyle
- j) Sci d'Erba
- k) Snowboard
- l) Skeleton

Art. 63 - Composizione Direzioni Agonistiche

Ogni DA è retta da un Direttore e dai collaboratori da lui proposti al CF per la nomina.

Il Direttore è responsabile nei confronti del CF del funzionamento delle DA, qualsiasi ne sia l'organizzazione.

Art. 64 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche

Le DA hanno funzioni esecutive. Esse hanno il compito specifico di curare la formazione, la preparazione, l'allenamento e la selezione degli atleti ai fini della formazione delle squadre nazionali.

In particolare le DA:

- Predispongono il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF, unitamente al preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal CF;
- Possono proporre al CF l'assunzione di allenatori, tecnici federali e coordinatori di settore indicandone i compiti;



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

- Propongono al CF l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività, rimanendo responsabili della loro destinazione e conservazione;
- Designano gli atleti da inserire nelle squadre e provvedono all'iscrizione degli stessi per la partecipazione alle gare;
- Predispongono gli allenamenti collegiali;
- Indicano e propongono al CF le gare internazionali alle quali far partecipare squadre rappresentative;
- Predispongono il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti o gare;
- Esprimono pareri e proposte in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici;
- Propongono alla CCAAeF il calendario gare, per la successiva approvazione da parte del CF;

Art. 65 – Responsabile Settore Giovanile

In ogni DA può essere costituito un settore giovanile, come definito dai Regolamenti Tecnici delle singole discipline, retto da una Commissione Giovani e coordinato da un Responsabile nominato dal CF. Questi opera seguendo le indicazioni tecniche delle DA in ordine all'uniformità di linguaggio, metodologie di insegnamento ed allenamento con i seguenti compiti:

- Coordinare e verificare l'attività giovanile;
- Regolamentare e coordinare la partecipazione degli atleti delle squadre regionali alle competizioni giovanili nazionali ed internazionali;
- Coordinare ed organizzare test e allenamenti collegiali per i componenti le squadre regionali giovanili d'intesa con la DA e i CR;

Art. 66 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)

Sono inoltre istituite le seguenti Commissioni Tecniche:

- Sci Alpinismo (CSA)
- Sci di Velocità (CSV)
- Sci Carving (CAR)

Sono istituite le seguenti Commissioni Funzionali:

- Commissione Carte Federali (CCF)
- Commissione Medica (CM)
- Commissione Ricerca Scientifica (CRS)
- Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)
- Commissione per l'insegnamento dello sci in Italia (Coscuma).
- Commissione Giudici di Gara (GdG)
- Commissione Omologazione Piste (COP)
- Commissione Scuola e Attività Studentesche (CSAS).
- Commissione Benemerenze FIS (BEN)
- Commissione Informatica e CED (CED)
- Commissione Cittadini (CIT)
- Commissione Universitari (UNI)
- Commissione Master (MAS)
- Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF).

Art.67 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali

Le CT e F, composte da un Presidente, nominato dal CF, e da due o più membri (sino ad un massimo di quaranta) nominati dal CF su proposta del Presidente della Commissione, hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali in tutti i settori non olimpici secondo le attribuzioni ad esse demandate dal CF.



Q

Il CF può altresì disporre la formazione di gruppi di lavoro per l'espletamento d'incarichi di carattere temporaneo.

Art. 68 - Commissione Sci Alpinismo (CSA)

La CSA:

- Propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare, dei rallies, dei raduni di sci alpinismo;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni del regolamento tecnico delle gare, dei rallies e dei raduni di sci alpinismo;
- Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali ed estere del settore ed in particolare con l'Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo cui la FISAI aderisce;
- Per quanto di competenza, mantiene i contatti con il CAI;

Art.69 - Commissione Sci di Velocità (CSV)

La CSV:

- Propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modifiche del regolamento tecnico gare;
- Cura i rapporti con la FIS per tutte le questioni di carattere internazionale inerenti alle discipline dello Sci di velocità;

Art.70 - Commissione Carving (CAR)

La CAR:

- Propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modifiche del regolamento tecnico gare;
- Cura la partecipazione degli atleti alle gare internazionali;
- Cura i rapporti con la FIS per tutte le questioni di carattere internazionale inerenti alle discipline del Carving;

Art.71 - Commissione Carte Federali (CCF)

La CCF svolge opera di consulenza e di assistenza tecnica nell'esame dei regolamenti riguardanti l'attività federale. Alla CCF sono affidati, tra l'altro, i seguenti incarichi:

- a) Provvedere alla stesura delle proposte di aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) Esprimere, su richiesta del CF, parere su regolamenti e norme proposte dalle strutture federali;
- c) Suggestire le modificazioni delle Carte Federali in rapporto alle nuove esigenze espresse dall'attività federale, dalla normativa prodotta dal CONI e dalle autorità sportive internazionali;
- d) Riferire al CF in merito alle proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti inoltrate dalle società affiliate.

Art. 72 - Commissione Medica (CM)

La CM, composta esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport iscritti alla FMSI, è disciplinata da apposito Regolamento Sanitario adottato in conformità a quanto disposto in merito dal Coni.

Art.73 – Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica (CRS)

La CRS promuove, sviluppa e coordina la ricerca scientifica nei seguenti ambiti:



A handwritten signature in black ink, possibly reading "G. T." or similar.

bioingegneria
fisiologia
biomeccanica
biologia
dietaologia

ricerca tecnologica legata ai materiali tecnici
prevenzione e sicurezza nell'esercizio dello sci

Nell'ambito della ricerca medico scientifica si avvale della collaborazione della CM.

La CRS è operativa in particolare tramite il LAP (Laboratorio Alte Prestazioni con ricerca applicata sul campo).

Art.74 – Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)

E' costituita la Scuola Tecnici Federali (d'ora innanzi denominata STF), disciplinata da apposito regolamento.

La STF organizza corsi di formazione e di aggiornamento nonché convegni e seminari per Allenatori.

Art.75 – Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (Coscuma)

La Coscuma, Commissione per l'uniformità dell'insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia è costituita in attuazione dell'art. 8 dello Statuto Federale.

La Coscuma esercita le funzioni demandate alla FISl dalla Legge Quadro Nazionale per l'insegnamento dello sci in Italia (Legge 8 marzo 1991 n.81) ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art.76 - Commissione Giudici di Gara (GdG)

La GdG provvede alla formazione dei Giudici di Gara, ne presiede l'organizzazione, cura l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente.

Il suo funzionamento e composizione è regolato da apposito Regolamento deliberato dal CF e sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art.77 - Commissione Omologazione Piste (COP)

Tutti i componenti della Commissione Omologazione Piste (COP) devono essere tesserati regolarmente alla FISl e iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori.

La COP gestisce direttamente l'operatività degli omologatori di tutte le specialità.

La COP, in particolare, assolve i seguenti compiti:

- a) Omologa le piste e gli impianti agonistici per gare a livello nazionale;
- b) Istruisce ed invia ai competenti Organi internazionali le pratiche per l'ottenimento delle omologazioni internazionali;
- c) Tiene aggiornato l'elenco generale delle piste omologate nazionali ed internazionali, provvedendo alla pubblicazione aggiornata dello stesso;
- d) Nomina uno o più Responsabili Regionali (RR) per ogni CR in base al numero di impianti presenti sul territorio, fra gli iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori.
- e) Convoca, almeno una volta all'anno, i Responsabili Regionali (RR) in riunioni congiunte;
- f) Organizza corsi di istruzione ed aggiornamento tecnico e pratico per gli omologatori;
- g) Delibera circa l'ammissione dei nuovi omologatori;
- h) Propone al CF la nomina delle Commissioni Esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria omologatori;
- i) Informa i RR sulle modifiche apportate alle normative nazionali ed internazionali in materia di omologazione piste;



Handwritten signature or mark.

- j) Pone fuori ruolo gli omologatori secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Omologazione Piste;
 - k) Predispone il preventivo di spesa nell'ambito dell'assegnazione dei fondi deliberata dal CF;
 - l) Tiene aggiornato il Ruolo degli Omologatori;
 - m) Emanando disposizioni per l'espletamento dell'attività dei RR;
 - n) Propone alla Segreteria Generale della FISJ la segnalazione agli Organi internazionali competenti, dei nominativi degli Omologatori idonei a ricoprire l'incarico di Ispettori Internazionali;
 - o) Formula al CF proposte atte a migliorare la sicurezza sulle piste o sugli impianti interessati da omologare;
- La COP viene consultata dal CF in merito a qualsiasi decisione attinente le piste e gli impianti.

Art.78 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)

La CSAS cura i rapporti con il MPI, con il CONI e con gli Organi periferici Federali.

In particolare:

- Collabora con il MPI ed il CONI per la stesura dei regolamenti tecnici relativi alle varie discipline e per la definizione dei contingenti di partecipazione;
- Esprime pareri per la ripartizione dei contributi per i Giochi Sportivi Studenteschi ai CR FISJ;
- Collabora con il CO delle manifestazioni nazionali per quanto concerne la parte tecnica delle varie discipline.

Art.79 - Commissione Benemerenze FISJ (BEN)

La BEN:

- Predispone il regolamento per l'assegnazione dei diplomi e distintivi al merito d'oro e d'argento a persone e società, da sottoporre a delibera del CF;
- Valuta le richieste pervenute dai Presidenti Regionali, su eventuale proposta dei Comitati o Delegati Provinciali, e formula il parere per la delibera da parte del CF;
- Tiene aggiornato l'elenco dei soci e società benemerite;
- Vaglia e inoltra, dopo l'approvazione del CF, al CONI le proposte per i riconoscimenti sportivi CONI a persone e società;

Art.80 - Commissione Informatica e CED (CED)

E' demandata allo studio delle necessità federali ed al coordinamento della programmazione ed esecuzione delle linee-guida software e hardware.

E' composta da:

- Un Consigliere Federale che la presiede;
- Il Segretario Generale od altro funzionario dallo stesso designato;
- Altri componenti nominati su proposta del Presidente della Commissione.

Art.81 - Commissione Cittadini (CIT)

La CIT è preposta all'attività degli sciatori cittadini in base ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche.

In particolare la Commissione:

- Cura l'osservanza delle norme per la qualifica di "sciatore cittadino";
- Predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF;
- Propone alla CCAAeF il calendario gare cittadini;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici delle gare "cittadini";
- Seleziona la rappresentativa nazionale per le gare di CdM e Criterium Mondiale.



Art.82 - Commissione Master (MAS)

La MAS regola l'attività degli sciatori Master uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive con particolare riguardo a quelle agonistiche. In particolare la Commissione:

- Cura l'osservanza delle norme specificatamente previste per le rispettive categorie di età;
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF;
- Propone alla CCAAeF il calendario gare Master;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici delle gare "master".

Art. 83 - Commissione Universitari (UNI)

La UNI regola l'attività degli sciatori Universitari, uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale, dalla FIS e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche. In particolare la Commissione:

- Cura l'osservanza delle norme per la qualifica di "sciatore universitario";
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre al CF;
- Propone alla CCAAeF il calendario gare Universitari;
- Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei Regolamenti Tecnici delle gare "universitari";
- Predisporre la composizione della rappresentativa nazionale in occasione di gare internazionali.

Art. 84 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)

I compiti principali della CCAAeF sono:

- a) Il coordinamento delle norme di partecipazione a gare di calendario federale, nel rispetto dei regolamenti internazionali e nazionali;
- b) Il coordinamento del calendario federale di tutte le discipline sportive della FIS con riguardo anche alle gare internazionali in Italia;
- c) Il coordinamento delle norme di classificazione atleti per tutte le discipline della FIS;
- d) Il coordinamento delle norme riguardanti le graduatorie di società previste dallo Statuto Federale;
- e) Lo spostamento e/o il recupero di manifestazioni inserite nei calendari federali;
- f) La presentazione al CF o all' UP di quanto previsto ai punti a), b), c) e d) per la relativa delibera;

Per ottemperare ai compiti di cui sopra, la CCAAeF si avvale delle proposte delle DA, e CT e F interessate (CIT, UNI, MAS, GdG, ecc.) e tiene i contatti con il Centro Elaborazione Dati, in particolare per quanto attiene i punti a), b), c);

La CCAAeF cura inoltre la redazione dell'Agenda dello Sciatore, dei calendari federali, delle graduatorie di società, dell'elenco degli affiliati e delle Liste punti FIS delle varie specialità.

Art. 85 – Collegamenti con i CR

Le DA e le CT e F tengono i collegamenti con i CR tramite le Commissioni Funzionali ed i responsabili di cui all'art. 97 del ROF.

Le DA e le Commissioni convocano i Presidenti di Commissione e i coordinatori di norma almeno due volte all'anno per esporre il programmi di attività di ogni settore e verificarne l'esecuzione da parte dei CR.

Alle riunioni dei coordinatori presenza un rappresentante del CF.



CAPITOLO XII ORGANI PERIFERICI

Art. 86 – Comitati Regionali (CR)

La costituzione e le attribuzioni dei CR sono disciplinate dall'art.31 dello Statuto.

Art. 87 – Giurisdizioni territoriali dei CR

I CR e le giurisdizioni territoriali sono i seguenti:

- COMITATO VALDOSTANO (VA) – Regione Valle D'Aosta
- COMITATO ALPI OCCIDENTALI (AOC) - Regione Piemonte (escluse le province di Novara e Verbania)
- COMITATO LIGURE (LI) – Regione Liguria
- COMITATO ALPI CENTRALI (AC) – Regione Lombardia incluse le province di Verbania, Piacenza e Novara
- COMITATO ALTO ADIGE (AA) – Provincia Autonoma di Bolzano
- COMITATO TRENINO (TN) – Provincia Autonoma di Trento
- COMITATO VENETO (VE) – Regione Veneto
- COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) – Regione Friuli Venezia Giulia
- COMITATO APPENNINO EMILIANO (CAE) – Regione Emilia Romagna esclusa la provincia di Piacenza
- COMITATO APPENNINO TOSCANO (CAT) – Regione Toscana
- COMITATO LAZIO-SARDEGNA (CLS) – Regioni Lazio e Sardegna
- COMITATO UMBRO MARCHIGIANO (CUM) – Regioni Umbria e Marche
- COMITATO ABRUZZESE (CAB) – Regione Abruzzo
- COMITATO MOLISANO (COM) – Regione Molise
- COMITATO CAMPANO (CAM) – Regione Campania
- COMITATO PUGLIESE (PUG) – Regione Puglia
- COMITATO CALABRO LUCANO (CAL) – Regioni Calabria e Basilicata
- COMITATO SICULO (SIC) – Regione Sicilia

Art. 88 – Assemblea Regionale (AR)

La partecipazione, le attribuzioni e la validità di costituzione dell'Assemblea Regionale (AR) sono regolate dall'art. 32 dello Statuto Federale.

L'AR viene convocata dal Presidente del CR su indizione e a richiesta del CR e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.

Nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto, l'AR dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal realizzarsi delle condizioni previste in Statuto.

La data di effettuazione dell'AR viene stabilita dal CR e l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 25 (venticinque) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dell'AR, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato ad ogni Soggetto affiliato del proprio territorio anche per gli atleti e i tecnici che saranno eletti all'interno degli stessi per partecipare all'Assemblea. L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, luogo, data ed ora sia di I che di II convocazione, l'elenco degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti assegnati.



L'AR ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche (Presidente Regionale, Consiglieri Regionali, Presidente CRCR e membri del CRCR) viene convocata ogni quadriennio entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali.

Gli aventi diritto a voto che intendono proporre un argomento all'OdG dell'AR devono inviare al CR un testo ben precisato almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea.

Detti argomenti saranno inseriti tra le varie.

Per lo svolgimento dell'Assemblea, si applicano le norme previste per l'AF in quanto compatibili. Partecipano all'Assemblea Regionale, senza diritto a voto, i GSNMS che hanno sede nel territorio di competenza del CR.

Art. 89 - Commissione Verifica Poteri (CVP)

La Commissione Verifica Poteri, composta da un Presidente e da due rappresentanti dei Soggetti affiliati aventi diritto a voto, viene nominata dal Consiglio Regionale, all'atto dell'indizione dell'AR.

L'attività della Commissione Verifica Poteri, indicata nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea.

Le procedure di verifica e accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della CVP, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.

Art. 90 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche

Per la elezione degli Organi Regionali si applicano le norme relative all'elezione degli Organi Federali in quanto compatibili.

I candidati alle cariche regionali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri o del Collegio degli Scrutatori.

Art.91 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale

Il verbale dell'AR, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori deve essere inviato, in duplice copia, alla Segreteria Federale entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'AR.

In caso di AR elettiva il verbale deve contenere:

- Elenco dei Soggetti affiliati;
- Prova dell'avvenuta regolare convocazione;
- Elenco nominativo e qualifica, legale rappresentante-atleta-tecnico, degli intervenuti con l'indicazione dei rispettivi Soggetti affiliati rappresentati;
- Elenco nominativo di tutti i candidati con a fianco, per ciascuno di essi, il numero dei voti riportati;
- Esatta composizione degli Organi assembleari;

La relativa documentazione può essere trasmessa anche sotto forma di allegati al verbale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art.92 - Attribuzioni del Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo quanto previsto dall'art.33 dello Statuto.

Art.93 - Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti Regionali

Le funzioni dei Vicepresidenti sono indicate all'art.34 dello Statuto.



G

Art.94 – Consiglio Regionale (CoR)

La composizione e il funzionamento del CoR sono disciplinati dagli artt. 34, 35 e 36 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CF in quanto compatibili.

Art.95 - Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)

Composizione, competenze e deliberazioni sono dettagliate all'art.37 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi all'UP in quanto compatibili

Art.96 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)

La composizione e i compiti del CRCR sono definiti dall'art. 38 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CRC in quanto compatibili.

Art.97 - Commissioni e Responsabili Regionali

I CR possono nominare i Responsabili Regionali per ogni Disciplina Agonistica o Commissione Funzionale corrispondenti a quelle della Federazione, come da art. 35 lett. i) e j) dello Statuto.

I Responsabili Regionali partecipano alle riunioni dei CR con funzione consultiva, su invito del Presidente Regionale, se non sono già Consiglieri.

Tale incarico è a tempo indeterminato nell'arco del ciclo olimpico ed è sempre revocabile.

Non possono ricoprire tale incarico i componenti degli organismi analoghi a livello nazionale.

Art.98 – Delegato Regionale

Nomina e compiti del Delegato Regionale sono definiti all'art. 39 dello Statuto.

Art.99 – Consiglio Provinciale (CP)

La composizione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dagli artt. 44 e 45 dello Statuto.

Art.100 – Assemblea Provinciale (AP)

Valgono le norme riportate agli artt.42 e 43 dello Statuto e nei precedenti articoli del ROF relativamente all'AR per quanto applicabili.

L'AP elettiva viene convocata ogni quadriennio entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici invernali.

Art.101 – Presidente Provinciale

Rappresenta la Federazione nel territorio di competenza con attribuzioni previste all'art.44 dello Statuto.

Art.102 – Delegato Provinciale

I compiti dei Delegati Provinciali sono definiti all'art.46 dello Statuto.



[Handwritten signature]

CAPITOLO XIV CARICHE FEDERALI

Art.103 – Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata

Le cariche centrali e periferiche sono regolate dal cap.VIII dello Statuto.

CAPITOLO XV PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art.104 – Patrimonio e proventi

La composizione del patrimonio e la tipologia dei proventi sono dettagliati agli artt. 53 e 54 nel capitolo IX dello Statuto.

Art.105 – Esercizio e gestione finanziaria

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, la gestione della FISl spetta al CF ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Sia il bilancio di previsione che quello consuntivo devono essere corredati da relazione del CRC e da relazione del Presidente Federale e trasmessi al CONI, nei termini stabiliti per l'approvazione.

Entrambi, dopo approvazione, devono essere resi noti con pubblicazione sull'Organo Ufficiale e sul sito internet della Federazione.

In generale, in materia di amministrazione, fa testo il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" della Federazione deliberato dal CF.

CAPITOLO XVI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art.106 - Composizione e attribuzioni

La composizione e le attribuzioni degli Organi di Giustizia e Disciplina sono regolati dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, e 60 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO XVII AGONISMO E GRADUATORIE DI MERITO

Art.107 – Obbligo della tessera per i concorrenti

Per avere diritto a partecipare alle gare, il concorrente deve essere tesserato FISl, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e 17 del ROF, e deve comprovare il proprio tesseramento mediante esibizione, su richiesta, della tessera federale valida per l'anno in corso.



[Handwritten signature]

Art.108 – Concorrenti in posizione irregolare

I concorrenti che partecipano a gare senza essere tesserati alla FISI sono eliminati dalla classifica della gara.

Della loro iscrizione alla gara è responsabile, agli effetti disciplinari e ad ogni altro effetto di legge, il rappresentante della Società che ha effettuato l'iscrizione.

Art.109 – Cittadini stranieri tesserati

Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali, ai soli fini agonistici, la tessera FISI può essere rilasciata ad atleti che non godono della cittadinanza italiana, secondo i limiti e le modalità stabilite in accordo con il CONI, secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale.

Requisiti per il possesso della tessera sono i seguenti:

- a) Che all'atto del rilascio della tessera abbiano residenza stabile in Italia;
- b) Che non siano tesserati per altra Federazione Nazionale da almeno una stagione, ovvero ottengano il nulla-osta della Federazione di provenienza;

Il rilascio della tessera per atleti che non godono della cittadinanza italiana può avvenire unicamente previa autorizzazione scritta da parte della Segreteria Generale, alla quale il Soggetto affiliato deve inoltrare la richiesta.

La mancata osservanza della presente norma comporta il deferimento del Presidente della Società agli Organi di Giustizia e Disciplina.

La tessera FISI consente la partecipazione a qualsiasi manifestazione di calendario federale, con esclusione dell'attribuzione del titolo e dei premi nei Campionati Nazionali e Giovani di tutte le categorie.

Il tesseramento avviene nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legislazione in materia e nel rispetto delle direttive CONI.

Art.110 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale

Le iscrizioni alle gare di calendario federale, eccettuate quelle internazionali, devono essere effettuate esclusivamente dal Soggetto affiliato di appartenenza del concorrente, salvo che dispongano diversamente le norme tecniche emanate dal CF.

Le tasse di iscrizione e di reclamo vengono fissate dal CF.

Art.111 - Norme di partecipazione a gare internazionali

Gli atleti per partecipare a gare internazionali in Italia e all'estero devono essere tesserati alla FISI.

Qualora la Federazione non partecipi con rappresentative nazionali, può autorizzare tramite le rispettive DA, la partecipazione di squadre regionali.

Le DA nel rilasciare tale autorizzazione seguiranno criteri esclusivamente tecnici.

Per gli inviti alle gare di calendario internazionale in Italia, i Soggetti affiliati organizzatori devono attenersi scrupolosamente ai Regolamenti sportivi internazionali e a tutte le disposizioni emanate all'inizio di stagione. In difetto restano valide quelle dell'anno precedente.

Art.112 - Norme per la tutela sanitaria

I tesserati, per poter svolgere qualsiasi attività agonistica e non agonistica devono ottemperare alle disposizioni contenute nelle Leggi, nei Decreti Ministeriali e nelle norme federali in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva sia agonistica che non agonistica rese note dalla Federazione all'inizio di ogni stagione.



Dell'assolvimento di questo obbligo sono responsabili nei confronti della Federazione i legali rappresentanti dei Soggetti affiliati di appartenenza.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica delle singole discipline è fissata in:

- Anni 10 per freestyle, slittino, combinata nordica e salto;
- Anni 11 per biathlon, sci alpino, snowboard, sci carving e sci d'erba;
- Anni 12 per sci di fondo;
- Anni 15 per sci di velocità e sci alpinismo;
- Anni 14 per skeleton
- Anni 15 per bob.

Art.113 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali

Gli atleti che entrano a far parte delle squadre nazionali sono sottoposti per quanto riguarda la preparazione, la disciplina e le dotazioni, alle norme emanate dal CF e alle disposizioni delle competenti DA.

Essi non possono partecipare a competizioni di nessun genere né in Italia né all'estero, se non preventivamente autorizzati dalle competenti DA.

A carico degli inadempienti sono comminati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art.114 - Qualifica di "Azzurro"

La qualifica di "Azzurro", che non costituisce categoria a sé stante, è attribuita dal CF, su proposta delle DA, in base alle prestazioni internazionali, agli atleti che hanno fatto parte della squadra nazionale rappresentando ufficialmente l'Italia

Sono comunque esclusi dalla qualifica di "Azzurri" gli atleti che hanno concorso unicamente in competizioni internazionali nelle categorie "Cittadini", "Master" e "Universitari".

Gli "Azzurri" sono distinti secondo la specialità dello sport praticato.

La qualifica di "Azzurro" si riferisce all'anno in cui è stata acquisita.

Art.115 – Classificazione atleti

Le norme di classificazione degli atleti sono contenute nei Regolamenti Tecnici di ogni singola disciplina sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.

Art.116 – Organizzazione gare

L'organizzazione tecnico-logistica di qualsiasi competizione, con speciale richiamo all'osservanza dei regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, spetta esclusivamente ai Soggetti affiliati o a un CO di cui faccia parte almeno un Soggetto affiliato.

Art.117 – Libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla FISl

Tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi in seno alla Federazione hanno diritto di libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla FISl.

Art.118 - Classificazione delle gare

L'inserimento delle gare nei calendari federali e la loro classificazione sono stabiliti dal CF.

I calendari federali sono: calendari nazionali, calendari regionali e calendari provinciali.



Q

Art.119 - Richieste di inserimento gare nei Calendari Federali e Internazionali

Le richieste delle Società affiliate per l'organizzazione di gare nazionali e internazionali da inserirsi nei calendari federali e internazionali, devono pervenire alla Segreteria Federale, tramite i rispettivi CR, nei termini comunicati dalla Segreteria Federale.

Art.120 - Criteri di assegnazione delle gare

Tenuto conto dei limiti prescritti, si adotta di massima un criterio di rotazione tra i richiedenti. Il CF può adottare un criterio di precedenza per le manifestazioni che in campo internazionale o nazionale hanno acquisito più lunga tradizione e maggiore notorietà.

Art.121 – Organizzazione Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria

Per l'organizzazione dei CIA, dei CIG e delle Finali Nazionali di categoria, i richiedenti devono sottoscrivere gli impegni di carattere tecnico e organizzativo prefissati dal CF.

A parità di condizioni tecniche, la concessione di facilitazioni più vantaggiose costituisce titolo preferenziale.

Nell'assegnazione, il CF può adottare un criterio di rotazione.

Art. 122 - Programmi Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria

L'assegnatario dell'organizzazione deve inoltrare il programma della manifestazione alla Segreteria Federale per il preventivo benestare.

Il programma definitivo deve essere ampiamente divulgato almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

Art.123 – Medaglie e premi per i Campionati Italiani Assoluti e Giovani

La FISJ, per tutti i Campionati Italiani di specialità e di tutte le discipline, fornisce le medaglie da assegnare ai primi tre classificati. Eventuali altri premi possono essere destinati dall'organizzatore, Enti, Autorità, ecc...

Art.124 - Calendari regionali

Entro il 30 novembre i CR devono trasmettere alla Segreteria Federale i calendari regionali.

CAPITOLO XVIII RICONOSCIMENTI

Art.125 - Riconoscimenti

Ai Soggetti affiliati ed alle persone, dirigenti di qualsiasi grado, ufficiali di gara, tecnici federali, maestri di sci, collaboratori, che si sono distinti nello svolgimento della propria attività in seno alla Federazione possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti ufficiali:

a) plauso scritto dal Presidente della FISJ;



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

- b) citazione all'ordine del giorno del CF;
- c) attestato di benemerenzza;
- d) distintivo di merito d'oro e d'argento e relativo diploma;
- e) premio speciale di valore morale;

Alla Società vincitrice della graduatoria generale stilata secondo i criteri fissati dal CF prima dell'inizio di ogni stagione agonistica, viene conferito il titolo di Campione d'Italia.

La Società può fregiarsi di apposito distintivo deliberato dal CF.

Tutti i riconoscimenti di cui sopra sono deliberati dal CF e vengono riportati sulla pubblicazione ufficiale e/o sul sito internet della FISI.

Art.126 - Riconoscimenti ad atleti

Agli atleti che si sono messi in evidenza con un particolare comportamento agonistico nell'ambito delle finalità perseguite dalla FISI e che hanno riportato risultati di prestigio per lo sport italiano, possono essere assegnati i seguenti riconoscimenti:

- a) encomio scritto del Presidente;
- b) citazione motivata e riportata sulla pubblicazione ufficiale della FISI e/o sul sito internet della FISI;
- c) medaglia d'oro della FISI o targa d'onore;

I riconoscimenti di cui in b) e c) sono deliberati dal CF su proposta del Presidente.

Le medaglie d'oro vengono consegnate in occasione di una cerimonia ufficiale stabilita dal CF.

Art.127 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.



[Handwritten signature]

INDICE

CAPITOLO I – Affiliazioni e riaffiliazioni

Art. 1 - Affiliati	pag. 2
“ 2 - Domanda di affiliazione	“ 2
“ 3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione	“ 2
“ 4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR	“ 3
“ 5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività in ambito federale	“ 3
“ 6 - Esito delle domanda di affiliazione	“ 3
“ 7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione	“ 3
“ 8 - Domanda di riaffiliazione	“ 3
“ 9 - Effetti della riaffiliazione	“ 3
“ 10 - Tardiva riaffiliazione	“ 3
“ 11 - Denominazione sociale e CD	“ 4
“ 12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati	“ 4
“ 13 - Scioglimento di Soggetto affiliato	“ 5
“ 14 - Cambiamento di CR	“ 5
“ 15 - Comunicazioni alla FISJ di tutte le variazioni	“ 5

CAPITOLO II - Tesseramento

Art. 16 - Modalità per ottenere la tessera	pag. 6
“ 17 - Validità della tessera	“ 6
“ 18 - Doppio tesseramento	“ 6
“ 19 - Persone a cui è inibito il tesseramento	“ 6
“ 20 - Tesserato reclutato	“ 7
“ 21 - Trasferimenti tra GSNMS	“ 7
“ 22 - Tessera militare	“ 7
“ 23 - Coperture assicurative collegate alla tessera	“ 7
“ 24 - Onorificenze	“ 7

CAPITOLO III – Organi Centrali – Assemblea Federale

Art. 25 - Assemblea Federale Ordinaria	pag. 8
“ 26 - Data e luogo dell'Assemblea Federale	“ 8
“ 27 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria	“ 9
“ 28 - Assemblea Federale Straordinaria	“ 9
“ 29 - Argomenti trattabili dall' Assemblea Federale Straordinaria	“ 9
“ 30 - Assemblea Federale Elettiva	“ 9
“ 31 - Partecipazione all'Assemblea Federale	“ 10
“ 32 - Deleghe	“ 10
“ 33 - Validità dell'Assemblea Federale	“ 10
“ 34 - Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale	“ 10
“ 35 - Organi dell'Assemblea Federale	“ 10
“ 36 - Presidenza provvisoria ed elezioni degli Organi dell'Assemblea Federale	“ 11
“ 37 - Commissione Verifica Poteri	“ 11
“ 38 - Compiti degli Organi dell' Assemblea Federale	“ 11
“ 39 - Norme per la discussione	“ 12
“ 40 - Metodi di votazione	“ 12
“ 41 - Schede di votazione	“ 13

[Handwritten signature]

" 42 - Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva	"	13
" 43 - Nullità della scheda	"	13
" 44 - Nullità del singolo voto	"	14
" 45 - Elezione dei candidati alle cariche Federali	"	14
" 46 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale	"	14
" 47 - Voti plurimi dei Soggetti affiliati	"	15
 CAPITOLO IV – Il Presidente della Federazione		
Art.48 - Attribuzioni e compiti del Presidente	pag.	15
 CAPITOLO V – I Vice Presidenti		
Art.49 - Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti	pag.	16
 CAPITOLO VI – Consiglio Federale		
Art.50 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)	pag.	16
 CAPITOLO VII – Consiglio di Presidenza		
Art.51 - Composizione, attribuzioni e funzioni (UP)	pag.	17
 CAPITOLO VIII – Collegio dei Revisori dei Conti		
Art.52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)	pag.	17
" 53 - Controllo sulla contabilità federale	"	17
" 54 - Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti	"	17
" 55 - Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti	"	17
 CAPITOLO IX – Consulta Nazionale		
Art.56 - Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)	pag.	18
 CAPITOLO X – Segreteria Generale		
Art.57 - Segreteria Generale	pag.	18
 CAPITOLO XI - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali		
Art. 58 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)	pag.	18
" 59 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	"	18
" 60 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	"	19
" 61 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali	"	19
" 62 - Direzioni Agonistiche (DA)	"	19
" 63 - Composizione Direzioni Agonistiche	"	19
" 64 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche	"	19
" 65 - Responsabile Settore Giovanile	"	20
" 66 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)	"	20
" 67 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali	"	20
" 68 - Commissione Sci Alpinismo (CSA)	"	21
" 69 - Commissione Sci di Velocità (CSV)	"	21
" 70 - Commissione Carving (CAR)	"	21
" 71 - Commissione Carte Federali (CCF)	"	21

" 72 - Commissione Medica (CM)	"	21
" 73 - Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica (CRS)	"	21
" 74 - Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)	"	22
" 75 - Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (Cossuma)	"	22
" 76 - Commissione Giudici di Gara (GdG)	"	22
" 77 - Commissione Omologazione Piste (COP)	"	22
" 78 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)	"	23
" 79 - Commissione Benemerienze FIS (BEN)	"	23
" 80 - Commissione Informatica e CED (CED)	"	23
" 81 - Commissione Cittadini (CIT)	"	23
" 82 - Commissione Master (MAS)	"	24
" 83 - Commissione Universitari (UNI)	"	24
" 84 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)	"	24
" 85 - Collegamenti con i CR	"	24

CAPITOLO XII – Organi Periferici

Art.86 - Comitati Regionali (CR)	pag.	25
" 87 - Giurisdizioni territoriali dei CR	"	25
" 88 - Assemblea Regionale (AR)	"	25
" 89 - Commissione Verifica Poteri (CVP)	"	26
" 90 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche	"	26
" 91 - Verbale dei lavori dell' Assemblea Regionale	"	26
" 92 - Attribuzioni del Presidente Regionale	"	26
" 93 - Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti Regionali	"	26
" 94 - Consiglio Regionale (CoR)	"	27
" 95 - Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)	"	27
" 96 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)	"	27
" 97 - Commissioni e Responsabili Regionali	"	27
" 98 - Delegato Regionale	"	27
" 99 - Consiglio Provinciale (CP)	"	27
"100 - Assemblea Provinciale (AP)	"	27
"101 - Presidente Provinciale	"	27
"102 - Delegato Provinciale	"	27

CAPITOLO XIV – Cariche Federali

Art.103 - Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata	pag.	28
---	------	----

CAPITOLO XV – Patrimonio e gestione finanziaria

Art.104 - Patrimonio e proventi	pag.	28
" 105 - Esercizio e gestione finanziaria	"	28

CAPITOLO XVI – Organi di Giustizia e Disciplina

Art.106 - Composizione e attribuzioni	pag.	28
---------------------------------------	------	----

CAPITOLO XVII – Agonismo e graduatorie di merito

Art.107 - Obbligo della tessera per i concorrenti	pag.	28
" 108 - Concorrenti in posizione irregolare	"	29
" 109 - Cittadini stranieri tesserati	"	29
" 110 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale	"	29
" 111 - Norme di partecipazione a gare internazionali	"	29
" 112 - Norme per la tutela sanitaria	"	29
" 113 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali	"	30

" 114 - Qualifica di "Azzurro"	"	30
" 115 - Classificazione atleti	"	30
" 116 - Organizzazione gare	"	30
" 117 - Libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla FISI	"	30
" 118 - Classificazione delle gare	"	30
" 119 - Richieste di inserimento gare nei Calendari Federali e Internazionali	"	31
" 120 - Criteri di assegnazione delle gare	"	31
" 121 - Organizzazione Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria	"	31
" 122 - Programmi Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria	"	31
" 123 - Medaglie e premi per i Campionati Italiani Assoluti e Giovani	"	31
" 124 - Calendari regionali	"	31

CAPITOLO XVIII – Riconoscimenti

Art.125 - Riconoscimenti	pag.	31
" 126 - Riconoscimenti ad atleti	"	32
" 127 - Entrata in vigore	"	32

Regolamento Organico Federale 29/09/2009



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.